



Bruxelles, 26.11.2020
COM(2020) 781 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Tivat, Montenegro, 16 e 17 dicembre 2020)

ALLEGATO I

Consiglio ministeriale

1. DECISIONE 2020/.../MC-ENC RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/2146 DELLA COMMISSIONE, DEL 26 NOVEMBRE 2019, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE STATISTICHE DELL'ENERGIA PER QUANTO RIGUARDA L'INTRODUZIONE DI AGGIORNAMENTI PER LE STATISTICHE DELL'ENERGIA ANNUALI, MENSILI E MENSILI A BREVE TERMINE

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione conformemente alla decisione della Commissione del 26 novembre 2020 (C(2020) 8439 final) che stabilisce una proposta della Commissione al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per una decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia sull'attuazione del regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione, del 26 novembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine.

2. DECISIONE 2020/.../MC-ENC RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/803 DELLA COMMISSIONE, DEL 17 MAGGIO 2019, RELATIVO AI REQUISITI TECNICI RIGUARDANTI IL CONTENUTO DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ DELLE STATISTICHE EUROPEE SUI PREZZI DEL GAS NATURALE E DELL'ENERGIA ELETTRICA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1952 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione conformemente alla decisione della Commissione del 26 novembre 2020 (C(2020) 8439 final) che stabilisce una proposta della Commissione al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per una decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia sull'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/803 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo ai requisiti tecnici riguardanti il contenuto delle relazioni sulla qualità delle statistiche europee sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica a norma del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. DECISIONE 2020/.../MC-ENC RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI PROGETTI DI INTERESSE PER LA COMUNITÀ DELL'ENERGIA.

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione che figura nell'addendum del presente allegato.

4. DECISIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 91, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CHE STABILISCONO L'ESISTENZA DI UNA VIOLAZIONE DEL MEDESIMO NEI PROCEDIMENTI ELENCATI DI SEGUITO:

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato che stabilisce l'esistenza di una violazione:

- (a) nel procedimento ECS-13/17 (Serbia), a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima un parere a sostegno delle risultanze del segretariato della Comunità dell'energia prima della riunione del Consiglio ministeriale e che sia rimosso l'obiter dictum di cui al punto (71) della richiesta motivata;
- (b) nel procedimento ECS-10/18 (Bosnia-Erzegovina), una volta che il comitato consultivo della Comunità dell'energia abbia espresso, dopo l'audizione del 9 dicembre 2020, un parere a sostegno delle risultanze del segretariato della Comunità dell'energia e fatti salvi nuovi sviluppi in relazione a tale procedimento.

5. DECISIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 92, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA RELATIVE ALL'ADOZIONE DI MISURE IN RISPOSTA A GRAVI E PERSISTENTI VIOLAZIONI DEL TRATTATO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA DA PARTE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA NEI PROCEDIMENTI ECS-8/11S, ECS-2/13S E ECS-6/16S; IN RELAZIONE ALL'UCRAINA NEL PROCEDIMENTO ECS-1/18S E ALLA SERBIA NEL PROCEDIMENTO ECS-10/17S.

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare i progetti di decisione a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato relativi alla Bosnia-Erzegovina nei procedimenti ECS-2/13S e ECS-6/16S. Per quanto riguarda il procedimento ECS-8/11S relativo alla Bosnia-Erzegovina, la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio ministeriale consiste nell'approvare il progetto di decisione, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2016/16/MC-EnC, la cui proroga non dovrebbe essere approvata.

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale in relazione all'Ucraina nel procedimento ECS-1/18S dovrebbe consistere nell'approvare la decisione del Consiglio ministeriale relativa alla constatazione di una violazione grave e persistente, a condizione che il termine per la presentazione delle relazioni al Consiglio ministeriale e per mettere fine alla violazione da parte dell'Ucraina sia fissato alla data del Consiglio ministeriale del 2021.

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio ministeriale consiste nell'approvare la decisione relativa alla constatazione di una violazione grave e persistente a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato da parte della Serbia nel procedimento ECS-10/17S.

6. NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO CONSULTIVO A NORMA DELL'ARTICOLO 32, PARAGRAFO 3, DELLE NORME DI CUI ALL'ATTO PROCEDURALE 2008/01/MC-ENC SUL REGOLAMENTO INTERNO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, QUALE MODIFICATO DALL'ATTO PROCEDURALE 2015/04/MC-ENC.

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare le nomine proposte.

ADDENDUM DELL'ALLEGATO I

DECISIONE 2020/.../MC-ENC RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI PROGETTI DI INTERESSE PER LA COMUNITÀ DELL'ENERGIA ("ELENCO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA")

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia (il "trattato"), in particolare gli articoli 2, 26, 27 e 82,

vista la decisione del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia D/2015/09/MC-EnC relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, del suddetto regolamento quale adottato dalla Comunità dell'energia,

vista la proposta del segretariato della Comunità dell'energia,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato una decisione relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee¹.
- (2) Ai sensi dell'articolo 82 del trattato una delle parti o il segretariato propongono misure.
- (3) I progetti di cui si propone l'inclusione nell'elenco dei progetti d'interesse per la Comunità dell'energia ("PECI") sono stati valutati dai gruppi di lavoro e soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento.
- (4) Il progetto di elenco preliminare dei Peci è stato concordato dai gruppi di lavoro nelle riunioni tecniche. In seguito al parere favorevole del comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia riguardo all'applicazione coerente dei criteri di valutazione, ed effettuata l'analisi costi-benefici, l'elenco proposto è stato discusso e approvato dal Gruppo permanente ad alto livello nella 56a riunione del 16 luglio 2020; la presente decisione è stata ultimata e approvata a tal fine da detto Gruppo nella veste di organo decisionale.
- (5) Le organizzazioni che rappresentano i portatori d'interesse, tra cui produttori, gestori di sistemi di distribuzione, fornitori e organizzazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente, sono state consultate in merito ai progetti di cui si propone l'inclusione nell'elenco della Comunità dell'energia.

¹ Decisione D/2015/09/MC-EnC.

- (6) L'inclusione nell'elenco dei PECEI non pregiudica l'esito della pertinente valutazione d'impatto ambientale e della procedura di autorizzazione. A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento adottato, i progetti non conformi alla normativa della Comunità dell'energia possono essere rimossi dall'elenco della Comunità dell'energia. L'attuazione dei PECEI, ivi compresa la loro conformità alla normativa della Comunità dell'energia, dovrebbe essere monitorata a norma dell'articolo 5 del regolamento.
- (7) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento adottato, l'elenco della Comunità dell'energia è stabilito ogni due anni mediante una decisione adottata a norma del titolo III del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco dei PECEI adottato figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Le parti contraenti della Comunità dell'energia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Tivat, il... 2020

Per la presidenza

RELAZIONE

1. Introduzione

Il 16 ottobre 2015 il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia ha adottato una decisione relativa all'attuazione del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo

e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee². Lo scopo della suddetta misura è creare un quadro giuridico per classificare in ordine prioritario i progetti fondamentali di infrastrutture energetiche cui partecipano più parti contraenti o parti contraenti e Stati membri dell'Unione.

Il regolamento (UE) n. 347/2013, quale adottato nella Comunità dell'energia, stabilisce un quadro completo per la semplificazione delle procedure di autorizzazione, regolamentazione e ripartizione dei costi nelle parti contraenti. Dispone inoltre che, nel rispetto di una serie di criteri, il Consiglio ministeriale adotti una decisione per definire, a norma del titolo III del trattato, l'elenco dei progetti infrastrutturali prioritari, denominati progetti d'interesse per la Comunità dell'energia (PECI). Il termine di recepimento delle disposizioni principali del regolamento e il termine per la definizione dell'elenco dei Peci era fissato al 31 dicembre 2016. L'elenco è aggiornato ogni due anni.

A norma del regolamento (UE) n. 347/2013, quale adottato nella Comunità dell'energia, sono stati creati due gruppi di lavoro incaricati di preparare l'elenco dei Peci. I progetti presentati dai promotori sono stati sottoposti a una consultazione pubblica lanciata dal segretariato della Comunità dell'energia il 30 marzo 2020. Nel corso del 2020 i progetti sono stati valutati per stabilirne l'idoneità a rientrare nella categoria di Peci. È stata effettuata un'analisi costi-benefici di ogni progetto, in seguito alla quale è stata stilata una classifica sulla base di un punteggio corrispondente al livello di conformità dei progetti ai criteri prestabiliti. Al termine del processo, il progetto di elenco preliminare di Peci, elaborato per consenso, è stato proposto al Gruppo permanente ad alto livello, l'organo decisionale della Comunità dell'energia e approvato il 16 luglio 2020. In seguito al parere favorevole del comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia pervenuto il 28 luglio 2020, l'elenco definitivo dei Peci deve essere approvato dal Consiglio ministeriale il 17 dicembre 2020.

L'allegato con i rispettivi elenchi di progetti sarà stilato dopo la conclusione del processo decisionale summenzionato.

2. Base giuridica della proposta

Ai sensi dell'articolo 82 del trattato della Comunità dell'energia, il Consiglio ministeriale adotta le misure di cui al titolo III su proposta di una delle parti o del segretariato.

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della decisione, il Consiglio ministeriale definisce l'elenco dei progetti d'interesse per la Comunità dell'energia mediante una decisione a norma del titolo III del trattato.

Il segretariato presenta la proposta di elenco di Peci in allegato su iniziativa rispettivamente dei gruppi energia elettrica, gas e petrolio e in accordo con i servizi della Commissione europea. Se e nella misura in cui viene informato di eventuali preoccupazioni in merito alla conformità di un progetto di interesse per la Comunità dell'energia con il diritto della Comunità dell'energia, il segretariato può proporre di rimuovere il progetto dall'elenco a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, quale incorporato nella Comunità dell'energia.

² D/2015/09/MC-EnC

ALLEGATO

Elenco dei PECEI nel settore dell'energia elettrica

EL_01	Corridoio transbalcanico
a	Nuova linea elettrica aerea a 400 kV, SS Kragujevac 2 (RS) – SS Kraljevo 3 (RS), con livello di tensione potenziato in SS Kraljevo 3 (RS) a 400 kV
b	Nuova linea elettrica aerea a doppio circuito a 400 kV, SS Obrenovac (RS) – SS Bajina Basta (RS) con potenziamento di SS Bajina Basta (RS) a 400 kV
c	Nuova interconnessione a 400 kV tra SS Bajina Basta (RS) - Visegrad (BA) - Pljevlja (ME)

Elenco dei PECEI nel settore del gas

	Titolo del progetto	Gruppo
Gas_13	gasdotto Albania-Kosovo* (ALKOGAP)	Gruppo di progetti in concorrenza per la fornitura del Kosovo
Gas_26	Interconnettore Macedonia del Nord – Kosovo	Gruppo di progetti in concorrenza per la fornitura del Kosovo
Gas_11	Interconnettore Serbia-Macedonia del Nord	Gruppo di progetti in concorrenza per la fornitura della Macedonia del Nord
Gas_09	Interconnettore Bulgaria-Serbia (PIC) come progetto in concorrenza con l'espansione di TurkStream in Serbia (progetto Gastrans)	N/D

Elenco dei PECEI nel settore del petrolio

Oil_01	Oleodotto Ucraina — Polonia (Brody — Adamowo)
--------	---

* Questa designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

ALLEGATO II

Gruppo permanente ad alto livello

**ATTO PROCEDURALE 2020/.../PHLG-ENC CHE MODIFICA L'ATTO PROCEDURALE
N. 01/2011 PHLG –ENC DEL GRUPPO PERMANENTE AD ALTO LIVELLO DELLA
COMUNITÀ DELL'ENERGIA CHE STABILISCE LE NORME CHE DISCIPLINANO LA
PROCEDURA DI ARBITRATO NELLE QUESTIONI DEL PERSONALE A NORMA
DELL'ARTICOLO 14 DELLO STATUTO DEL PERSONALE**

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale conformemente alla decisione della Commissione del 26 novembre 2020 (C(2020) 8437 final) che stabilisce la proposta della Commissione al Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia relativa a un atto procedurale del Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia recante modifica dell'atto procedurale n. 01/2011 PHLG-EnC dello stesso Gruppo permanente del 23 marzo 2011 che stabilisce le norme che disciplinano la procedura di arbitrato nelle questioni del personale a norma dell'articolo 14 dello statuto del personale della Comunità dell'energia.

Alla luce delle osservazioni delle parti contraenti della Comunità dell'energia o del segretariato della Comunità dell'energia prima o durante la riunione del Gruppo permanente ad alto livello, potrebbero essere concordate modifiche minori del progetto di atto procedurale.

In tale contesto, e fatta salva l'adozione della proposta di modifica dell'atto procedurale n. 01/2011 PHLG-EnC da parte del Gruppo permanente ad alto livello, il Consiglio conferma la nomina di Manuel Kellerbauer a membro permanente della commissione arbitrale in rappresentanza della Commissione europea e di Lars Albath a membro permanente supplente della commissione arbitrale in rappresentanza della Commissione europea.